



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Maltrattamenti anche se ci sono momenti di pace

Autore: Redazione | 20/11/2018



Il reato di maltrattamenti in famiglia ricorre anche quando le condotte violente ed umilianti sono intervallate da una normale vita familiare durante la quale il marito cambia umore.

L'uomo che doveva amarti e rispettarti per tutta la vita, starti accanto nei momenti

di necessità e in quelli di gioia, si è invece dimostrato un orco. Ti offende in continuazione, non perde occasione per denigrarti e maltrattarti; a volte è violento e ti picchia. Hai portato addosso i lividi per giorni: li hanno visti anche le tue amiche e i familiari. Fino ad oggi non hai fatto nulla contro di lui: non lo hai denunciato né lo hai mandato via di casa. Ciò perché tali momenti di follia venivano intervallati con altri di serenità e pace, in cui lui ti sembrava un agnellino, premuroso e innamorato come un tempo. Ma l'ultimo episodio di violenza è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ti sei recata subito alla questura per denunciare tuo marito. Lì le autorità hanno raccolto le tue dichiarazioni, suggerendoti di non tornare a casa, di rimanere in una "sede protetta", possibilmente di andare a stare dai tuoi genitori. Nello stesso pomeriggio, lui è stato chiamato dalla polizia per essere interrogato in un'altra stanza. Si è difeso mostrando una serie di foto in cui vi baciavate e abbracciavate: foto scattate di recente, quando eravate insieme e nulla poteva far pensare a un uomo balordo. Dinanzi a queste contestazioni hai fatto notare il suo carattere bipolare e altalenante, fatto di continui sbalzi di umore e repentini cambiamenti. Ti chiedi pertanto se possa configurarsi ugualmente il **reato di maltrattamenti anche se ci sono momenti di pace** in famiglia.

A dare una risposta al tuo legittimo dubbio è stata una recente pronuncia della Cassazione **[1]**. La Corte, preso atto della natura del [reato di maltrattamenti in famiglia](#) **[2]**, che può configurarsi non solo tra coppie sposate ma anche tra conviventi o tra chi ha iniziato a separarsi **[3]**, ha spiegato se l'atteggiamento ambivalente dell'uomo sia un limite per ottenerne la condanna penale o, al contrario, non esclude un'incriminazione.

La denuncia per maltrattamenti in famiglia

Prima però di chiarire se il reato di maltrattamenti in famiglia sussiste anche se ci sono momenti di pace, è bene una precisazione. Come ha spiegato una circolare della Procura della Repubblica presso il tribunale di Trento **[4]**, «in alcuni verbali redatti dalla polizia giudiziaria si ha l'impressione, a volte, che le persone offese evidenzino maltrattamenti che si protraggono da anni con la stessa attenzione con cui si denuncia lo smarrimento dei documenti. In realtà non è difficile intuire che le approssimazioni possono riguardare non il denunciante ma il verbalizzante. È

pertanto indispensabile che tutti gli uffici di polizia giudiziaria si organizzino affinché le denunce per maltrattamenti possano essere raccolte con le necessarie cure ed attenzioni». «L'unico modo per evitare situazioni di questo genere è quello di raccogliere, fin dall'inizio un racconto il più dettagliato possibile della persona offesa denunciante e di sottoporlo ad un vaglio accurato e rigoroso, al fine di consentire il reperimento di riscontri oggettivi». Detti riscontri oggettivi spaziano dalle dichiarazioni rilasciate da altre persone, quali testi, familiari, altre vittime, alle documentazioni relative ai vari ambiti della vita dei soggetti coinvolti, alle consulenze tecniche e psichiatriche ecc..

Maltrattamenti sporadici: è reato?

Per la Cassazione non rileva il fatto che la convivenza tra partner o coniugi sia stata sporadica: il reato di maltrattamenti in famiglia può ugualmente verificarsi in caso di un uomo violento **[5]**. I soprusi possono quindi essere compiuti anche a **notevole distanza l'uno dall'altro** e mai in rapida successione temporale. In altri termini, ai fini del reato di maltrattamenti in famiglia, non è necessaria «l'abitudine delle condotte».

Secondo la Suprema Corte, «i maltrattamenti in famiglia» sono compatibili con «l'esistenza tra i singoli atti di **sopraffazione e violenza** di un intervallo temporale che nel suo cadenzato riproporsi risulti giustificato dal peculiare atteggiarsi della relazione di convivenza, senza perciò sciogliere il legame obiettivo e soggettivo tra gli episodi».

Poi i giudici osservano che «può ben verificarsi, per esigenze lavorative e di vita rispondenti alla pluralità dei modelli propri della famiglia, il rinnovato intervallarsi di convivenze alternate a periodi di allontanamento».

Sempre secondo la Cassazione **[6]** c'è reato di maltrattamenti in famiglia anche quando **la convivenza è cessata** se ancora sussiste il vincolo coniugale. È anche irrilevante il fatto che, durante il periodo considerato, la donna continui a frequentare gli stessi luoghi frequentati dal marito, tenendo un contegno che cela al mondo esterno - e persino a sua madre - le condotte violente subite.

Cambi di umore e momenti di pace: ci possono essere i maltrattamenti

Veniamo al caso di una coppia che intervalli momenti di pace ad altri di pura guerra e, in questi ultimi, l'uomo si trasforma in un essere violento e manesco. Si può parlare di maltrattamenti? A detta della Cassazione, sì. La Corte ha ritenuto sussistente il delitto di maltrattamenti nonostante la **mutevolezza del comportamento dell'imputato**, prima aggressivo poi implorante perdono, e la conseguente ambivalenza dei sentimenti manifestati nei confronti della moglie, incapace di recidere ogni legame con questi. Questo perché le condotte violente ed umilianti imposte alla vittima del reato sono causa di vere e proprie **sofferenze**, soprattutto sul piano morale.

In sintesi, il reato di maltrattamenti in famiglia ricorre anche quando le condotte violente, adottate in maniera sistematica, «sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo».

Note

[1] Cass. sent. n. 51950/18 del 16.11.2018. [2] [Art. 572 cod. pen.](#) [3] Cass. sent. n. 19868/18 del 7.05.2018. [4] Procura Repubblica Trib. Trento, circolare n. 3/2018. [5] Cass. sent. n. 56961/17. [6] Cass. sent. n. 10433/18 del 7.03.2018

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 20 settembre - 16 novembre 2018, n. 51950 Presidente Petruzzellis - Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Firenze del 19 aprile 2017, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta recidiva, ha rideterminato (nei termini indicati nel dispositivo) la pena inflitta in primo grado all'imputato in relazione ai reati di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e atti persecutori, in danno della convivente F.S. , con le conseguenti statuizioni in punto di pene accessorie e responsabilità civile. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, S. ricorre avverso il provvedimento e ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att.

cod. proc. pen.: 2.1. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di maltrattamenti di cui al capo a) (oggetto di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale), per avere la Corte d'appello ritenuto integrato il reato sebbene non vi sia prova della condizione di soggezione della vittima rispetto all'imputato né dell'abitudine delle condotte maltrattanti, trascurando altresì la condizione di tossicodipendenza dell'imputato e del fatto che entrambe le parti erano soggetti "deboli" "in balia" l'uno dell'altra; 2.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen., per avere la Corte ritenuto integrata la recidiva senza motivare in ordine alla concreta maggiore pericolosità sociale dell'imputato; 2.3. mancanza di motivazione in relazione all'art. 81, comma secondo, cod. pen., per avere la Corte omissivo di esplicitare le ragioni della commisurazione dell'aumento per la continuazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato in relazione a tutti i rilievi mossi e deve, pertanto essere disatteso. 2. Non coglie nel segno il primo motivo, col quale il ricorrente si duole della ritenuta integrazione del reato di maltrattamenti. 2.1. Premesso che non possono trovare spazio nel giudizio di legittimità questioni che attengano squisitamente alla ricostruzione storico-fattuale della regiudicanda implicanti una rivalutazione del compendio probatorio (dovendosi in questa Sede verificare soltanto la completezza e l'insussistenza di vizi logici *ictu oculi* percepibili; ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte d'appello abbia dato esaustiva risposta ai rilievi mossi dall'appellante in ordine alla contestata sussistenza del delitto di cui all'art. 572 cod. pen.. 2.2. La Corte toscana ha invero richiamato le varie emergenze di fatto acclamate nel giudizio di primo grado ed ha rilevato: a) come S. potesse in essere in danno della F. atti aggressivi e violenti (la cui materialità non è stata negata neanche dalla difesa) sia durante la convivenza, sia dopo il cessare della stessa (fatti integranti l'art. 612-bis cod. pen.); come il ricorrente passasse dalla condotta maltrattante e quella implorante aiuto e comprensione, facendo leva sui buoni sentimenti e sulla debolezza della F., che ogni volta riallacciava la relazione per poi tornare ad essere nuovamente maltrattata; c) come la prova della condizione di dipendenza psicologica della vittima rispetto al S. sia dimostrata dal fatto che ella, nonostante le reiterate percosse ed umiliazioni, non riuscisse a troncare il rapporto con l'imputato (v. pagine 2 e seguenti della sentenza impugnata). 2.3. Contrariamente a quanto assume la difesa, non può ritenersi affetto da irragionevolezza il passaggio dell'iter argomentativo della sentenza impugnata, là dove il Giudice a quo ha ritenuto integrato il delitto nonostante la mutevolezza del comportamento del ricorrente - ora aggressivo ed umiliante, ora implorante perdono - e la conseguente ambivalenza dei sentimenti manifestati nei suoi confronti dalla vittima, incapace di recidere definitivamente ogni legame con quest'ultimo. Senza dover pensare al caso limite conosciuto nella letteratura scientifica come "sindrome di Stoccolma",

non è inconsueto riscontrare nella prassi, soprattutto in contesti familiari consolidati o comunque connotati da legami sentimentali particolarmente intensi, quella situazione emotiva - che la psicologia qualifica in termini di dipendenza affettiva - che induce una persona a ritenere che il proprio benessere dipenda da un'altra e la predispone, nonostante le sofferenze cagionate dal partner, ad accettare la prosecuzione della relazione. Accettazione che ragionevolmente si connette, da un lato, all'esistenza di un forte legame affettivo, di un "amore malato", tale da creare una contropinta dovuta a dinamiche da dipendenza; dall'altro lato, ad una situazione di soggezione psicologica determinata proprio dalla coartazione esercitata dall'agente nei confronti della persona offesa. Come correttamente notato anche dai decidenti di merito, il "ripensamento" della persona offesa può allora trovare una spiegazione razionale proprio nell'esistenza di un forte legame affettivo, talvolta sfociante in dinamiche di vera e propria dipendenza, nonché nella condizione di soggezione psicologica determinata proprio dall'agire maltrattante dell'imputato. Nondimeno, tale atteggiamento "ambivalente" non rende di per sé inaffidabile la narrazione delle violenze e delle affezioni subite dall'autore dei maltrattamenti, né - d'altro canto - è suscettibile di far venir meno la materialità dei maltrattamenti allorché, nonostante gli intervalli di pacificazione, le condotte violente ed umilianti imposte alla vittima siano causa - come acclarato dai decidenti di merito nella specie - di vere e proprie sofferenze morali. A tale proposito va invero ribadito il principio secondo cui il delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano l'unico registro comunicativo con il familiare, ma sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo (Sez. 6, n. 15147 del 19/03/2014, P., Rv. 261831). 3. È infondato anche il secondo motivo di ricorso in punto di recidiva, là dove - contrariamente all'assunto difensivo - il Collegio fiorentino ha convincentemente notato come la condotta del S. sia reiterata nel tempo e caratterizzata da plurime manifestazioni di violenza alla persona e come costituisca, pertanto, espressione di una marcata pericolosità sociale dell'imputato (v. pagina 3 della sentenza impugnata). 4. Infine, è immune da vizi scrutinabili nella sede di legittimità la motivazione svolta in relazione alla determinazione della pena. 4.1. Al riguardo, basti richiamare la prevalente giurisprudenza di questa Corte da cui il Collegio non intende discostarsi, secondo la quale il giudice è tenuto a motivare adeguatamente la pena-base e non anche in ordine agli aumenti per i singoli reati satellite (ex plurimis Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016, Aquila, Rv. 268731). 5. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila Euro. 5.1. Le

spese sostenute nel presente giudizio dalla persona offesa, nella misura che sarà determinata dal giudice civile, dovranno essere liquidate a favore dello Stato essendo la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato. P.Q.M. Rietta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla persona offesa F.S. , ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà separatamente liquidata dal giudice civile e ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 febbraio - 7 marzo 2018,

n. 10433 Presidente/Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, a seguito di gravame interposto dall'imputato Jo. CA. avverso la sentenza emessa il 17.11.2015 dal Tribunale di Palmi, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui ai capi 1) (artt. 61 n. 1 e 5, 572 cod. pen.) e 2) (artt. 61 n. 5, 582, 585 con riferimento all'art. 577 u.c. cod. pen.) e condannato a pena di giustizia, oltre le statuizioni civili in favore della costituita parte civile Ma. Gr. LA.. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto a mezzo del difensore, deduce: 2.1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 495 comma 2 cod. proc. pen. in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva in favore dell'imputato. Erroneamente il primo Giudice aveva revocato l'ammissione dei testi Me. e Sa. sul presupposto della loro superfluità, posto che questi dovevano deporre sulla frequentazione da parte della moglie dei medesimi luoghi frequentati dal marito anche dopo la fine della convivenza. Parimenti errata è la denegata riapertura del dibattimento da parte della Corte di merito proprio rispetto allo stesso assunto della necessità di una verifica rigorosa della prova orale resa dalla parte offesa. 2.2. Violazione ed erronea applicazione della legge penale e cumulativo vizio della motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità della persona offesa in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine ad entrambi i reati ascritti. La Corte di merito non ha svolto il proprio esame in coerenza con le premesse in diritto poste. E' apparente la motivazione sulla censura difensiva avente ad oggetto l'episodio del novembre 2011 e riguardante la consapevolezza da parte del ricorrente dello stato di gravidanza della parte offesa, invece appreso solo il 6.12.2011; come pure elusiva è quella relativa all'episodio del 31.12.2011 e riguardante la concreta impossibilità che la donna avesse potuto celare agli occhi di terzi le condotte violente subite. Infine, non sono state tenute in conto le altre molteplici censure difensive proposte in appello in tema di inattendibilità della parte civile e nessuna considerazione ha avuto l'acquisito decreto dal quale risulta il rinvio a giudizio della parte civile per il reato di calunnia ai danni dello stesso ricorrente. 2.3. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 572 cod. pen. e cumulativo vizio della motivazione in ordine alla qualificazione

giuridica del fatto, risultando una mera clausola di stile la ricorrenza nei fatti della predetta ipotesi criminosa, trattandosi - peraltro - anche di condotte che si riferiscono ad un periodo temporale nel quale il ricorrente e la parte offesa non erano nemmeno conviventi. Risulta completamente omessa la motivazione sulla sussistenza di un dolo unitario. 2.4. Violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. non essendo corretto negarle solo in ragione del disvalore del fatto in quanto la gravità della condotta ed il periodo per il quale si è protratta costituiscono elementi intrinseci alla condotta di maltrattamenti. 3. Con memoria del difensore della parte civile si deduce l'infondatezza dei motivi proposti dall'imputato ricorrente. Correttamente è stata revocata l'ammissione dei due testi e motivatamente è stata negata la riapertura del dibattimento per assenza della decisività dello stesso incumbente probatorio rispetto al compiuto vaglio di attendibilità della parte offesa e, comunque, alla inincidenza dello stesso tema da provare proposto. Infondata è la censura in ordine alla aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. rispetto all'orientamento di legittimità che ne sottolinea il carattere obiettivo. Parimenti infondata è la terza censura sulla abitualità rispetto ad una condotta che ben può essere eventualmente intermittente. Del tutto congruo è, infine, il diniego delle attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato risultando del tutto corretta la giustificazione offerta dalla Corte di appello in ordine al rigetto della censura in ordine alla revoca dei testi indicati - e, quindi, in relazione alla riapertura del dibattimento - per superfluità della prova richiesta rispetto all'accertato comportamento della persona offesa che durante tutto il periodo considerato aveva continuato a frequentare gli stessi luoghi frequentati dal marito tenendo un contegno che celava al mondo esterno - e persino a sua madre - le condotte violente subite. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, quando non proposto per ragioni non consentite allorquando propone una rivalutazione del compendio probatorio facendo leva su elementi di fatto. Invero, priva di vizi logici e giuridici è la analitica disamina svolta dalla sentenza a riguardo della attendibilità della parte offesa (v. pg. 9 e ss.) considerando puntualmente le censure difensive mosse con l'appello alle quali risponde non illogicamente. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato essendosi espresso il giudizio sulla abitualità della condotta - rispetto alla quale è nota l'irrelevanza della convivenza in presenza, come nella specie, del vincolo del coniugio (Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, C, Rv. 262078) -all'esito della disamina delle vessazioni fisiche e psicologiche - definite queste ultime come "torture" - patite dalla parte offesa nel tempo ad opera del ricorrente ineccepibilmente ritenute espressive del previsto elemento psicologico doloso. 5. Il quarto motivo costituisce generica censura all'esercizio discrezionale demandato al giudice di merito, nella specie esercitato senza vizi logici e giuridici in considerazione del

protrarsi per lungo tempo della condotta ed in assenza di elementi favorevoli per l'imputato che mai ha mostrato segni di resipiscenza. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa determinare in Euro duemila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile da liquidarsi in separata sede, di cui dispone il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile LA. MA. GR., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà separatamente liquidata, disponendo il pagamento di tali spese in favore dello Stato.